

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 993

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1993

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna) in tema di governo e di
ineleggibilità dei consiglieri regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, approvato nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 1993, il Consiglio regionale della Sardegna intende compiere un passo fondamentale nell'opera di riforma dell'assetto istituzionale della Regione, proponendo al Parlamento di introdurre nello Statuto di autonomia le modifiche necessarie per modellare la forma di governo della Regione secondo un disegno nuovo, che articoli diversamente dal passato i rapporti fra gli organi fondamentali della Regione e fra questi e il corpo elettorale.

L'asse portante del disegno di legge è rappresentato dall'elezione diretta del presidente della Regione, che deve avvenire contemporaneamente a quella del consiglio regionale, in forme tali da consentire la scelta contestuale di un presidente e di una maggioranza consiliare.

Le modalità di tale elezione dovranno essere definite con apposita legge regionale.

A tale riguardo si tenga presente che nell'estate scorsa è stato approvato, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, un corpo organico di modifiche alla legge per l'elezione del Consiglio regionale, che si colloca già nella prospettiva di riforma che oggi si propone, prevedendo - pur nel rispetto del vincolo proporzionale imposto dall'articolo 16 dello Statuto - un meccanismo atto a favorire la formazione di coalizioni alternative e di una definitiva maggioranza di governo.

La legge prevede infatti che un quinto dei seggi sia assegnato in una circoscrizione regionale e che le liste in essa presentate siano accompagnate da un documento programmatico e dall'indicazione di un candidato alla Presidenza della Giunta. Inoltre il metodo di riparto dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale in-

centiva la presentazione di liste di coalizione, pur escludendo premi di maggioranza che sarebbero incompatibili col già ricordato articolo 16 dello Statuto.

Anche in questo caso una apposita legge regionale dovrà disciplinare il potere presidenziale di nomina e revoca degli assessori.

L'articolo 3 disciplina il caso in cui il presidente della Regione debba essere sostituito nel corso della legislatura.

Il caso comprende in realtà due distinte fattispecie: l'una richiede un atto d'iniziativa del Consiglio regionale - che, col voto dei due terzi dei suoi componenti, accerta l'impedimento permanente del presidente della Regione o gli imputa gravi violazioni dell'ordinamento o comunque atti che, a prescindere dalla loro formale legittimità, unilateralmente creino una situazione di blocco dell'ordinata vita istituzionale della Regione - e si perfeziona con la motivata decisione del Presidente della Repubblica; l'altra fattispecie viene invece a determinarsi o per fatto naturale o per atto d'iniziativa del presidente della Regione, che rinuncia alla carica.

Poiché l'ipotesi dell'elezione diretta di un nuovo presidente della Regione, svincolata dalla contestualità con l'elezione del consiglio, contrasta col sistema prescelto, e poiché d'altra parte i casi in questione, non traendo origine da un insanabile conflitto politico di carattere bilaterale fra presidente e consiglio, non giustificano il contestuale scioglimento di quest'ultimo, si ritiene che nelle circostanze di cui sopra debba essere il Consiglio ad eleggere un nuovo presidente della Regione per la parte residua della legislatura.

Nell'articolo 4 è previsto il caso in cui si venga a creare un insanabile conflitto politico fra presidente della Regione e consiglio regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questa eventualità dovrebbe, in linea di massima, essere prevenuta dal sistema di contestuale elezione del presidente della Regione e del Consiglio che si è prescelto con il presente disegno di legge. Essa non può tuttavia essere esclusa in assoluto; si è pertanto ritenuto che, al suo verificarsi, l'unica possibile soluzione sia quella di chiamare ad una nuova scelta il corpo elettorale, dal quale entrambi gli organi in conflitto traggono la loro legittimazione.

Questo rimedio è stato circondato tuttavia di opportune cautele, prevedendo che l'iniziativa per l'appello al corpo elettorale - che può essere assunta dal presidente della Regione o dal consiglio a maggioranza assoluta dei voti - debba in ogni caso essere motivata e che la decisione finale sia rimessa ad un organo terzo, il Presidente della Repubblica, la cui posizione nell'ordinamento, unita all'obbligo di motivazione e di preventiva consultazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, assicura la massima possibile garanzia nei confronti dei diversi interessi coinvolti nel conflitto.

La proposta di revisione dello Statuto comprende infine alcune norme volte a porre limiti temporali all'esercizio delle funzioni di presidente della Regione (articolo 1), di assessore (articolo 2) e di consigliere regionale (articolo 5) e ad affermare il principio della separazione tra funzioni legislative e di governo.

A quest'ultimo riguardo si tenga presente che all'ineleggibilità a consigliere di chi abbia svolto, nei due anni precedenti le elezioni, le funzioni di assessore (art. 5) si accompagna l'incompatibilità tra le due funzioni, già sancita con l'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16.

Si è ritenuto anche opportuno introdurre una norma transitoria (art. 6) per consentire agli attuali assessori, che hanno accettato l'incarico prima che si affacciasse l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'articolo 5, di dimettersi in tempo utile per partecipare alle prossime elezioni.

Nell'avanzare la presente proposta di revisione statutaria, il consiglio regionale della Sardegna è naturalmente ben consapevole che essa non esaurisce la complessa tematica dell'aggiornamento dei contenuti dell'autonomia regionale.

Si è scelto tuttavia di presentare immediatamente una proposta di modifica della sola parte dello Statuto che disciplina la forma di governo della Regione in considerazione dell'esigenza di completare il disegno di riforma istituzionale, già avviato con la nuova legge elettorale sopra richiamata, prima - se possibile - della scadenza della legislatura in corso, prevista per il giugno 1994.

Per questo motivo si formula l'auspicio che il Parlamento voglia consentire, con un sollecito esame della presente proposta, che già dalla prossima legislatura la Regione sarda possa disporre di un rinnovato assetto istituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

(Elezione del Presidente della Regione)

1. L'articolo 36 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale, in modo che sia assicurata la scelta da parte degli elettori della coalizione di governo e del programma.

Non sono eleggibili all'ufficio di presidente della Regione i membri di una delle Camere, del Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, i sindaci e i presidenti delle province.

Il Presidente della Regione può essere rieletto una sola volta».

Art. 2.

(Nomina e revoca degli assessori regionali)

1. L'articolo 37 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, che ne fissa il numero.

Entro dieci giorni dall'elezione del Presidente del consiglio, il Presidente della Regione presta giuramento davanti al Consiglio e presenta la lista degli assessori, che prestano anch'essi giuramento.

L'ufficio di assessore non può essere svolto per più di dieci anni».

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente della Regione prima della scadenza del mandato)

1. Dopo l'articolo 37 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis. - Il Presidente della Regione che venga a trovarsi in condizioni di impedimento permanente o che compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o atti tali da determinare l'impossibilità di funzionamento degli organi della Regione è revocato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di revoca, di morte del presidente della Regione o di cessazione dalla carica comunque determinatasi, il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, elegge il nuovo presidente della Regione, che resta in carica fino al termine della legislatura».

Art. 4.

(Scioglimento del consiglio regionale e decadenza del Presidente della Regione per grave e comprovato contrasto politico)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 50 della legge costituzionale n. 3 del 1948 sono inseriti i seguenti commi:

«Il consiglio può essere inoltre sciolto per grave e comprovato contrasto politico col presidente della Regione, tale da determinare l'impossibilità di funzionamento degli organi della Regione.

Lo scioglimento del Consiglio e la contestuale decadenza del presidente della Regione sono disposti dal Presidente della Repubblica, con decreto motivato, previa deliberazione motivata della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale o su istanza motivata del presidente della Regione, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali».

Art. 5.

*(Cause di ineleggibilità
dei consiglieri regionali)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale n. 3 del 1948, sono inseriti i seguenti commi:

«Non può essere eletto consigliere regionale chi abbia svolto tale ufficio per tre legislature intere, valutando per intera anche la frazione di legislatura superiore alla metà della sua durata ordinaria.

Non può essere eletto consigliere regionale chi svolge le funzioni di assessore regionale, salvo che le stesse funzioni siano cessate almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza della legislatura.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio la predetta causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni di assessore regionale siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento».

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la causa di ineleggibilità stabilita dall'articolo 5 non ha effetto qualora le funzioni di assessore regionale siano cessate almeno dodici mesi prima della data di scadenza della legislatura.